

STATUTO

Titolo I *(Costituzione e scopi)*

Art. 1

E' costituita, sottoforma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, l'Associazione Italiana Greenways ONLUS, denominata negli articoli che seguono A.I.G.

È obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Il termine Greenways può essere interpretato come un sistema di territori lineari tra loro connessi che sono protetti, gestiti e sviluppati in modo da ottenere benefici di tipo ricreativo, ecologico e storico-culturale.

L'A.I.G. ha struttura e contenuti democratici. La sua durata è illimitata.

Art. 2

L'A.I.G. ha sede legale in Triuggio, via Vittorio Veneto n. 19. La sede legale può essere trasferita con delibera assunta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3

L'A.I.G. non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di natura culturale nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'A.I.G. ha i seguenti scopi istituzionali:

- costituire il punto di riferimento delle iniziative in atto sul territorio italiano relative alla costruzione e allo sviluppo delle greenways;
- attuare iniziative volte a diffondere l'interesse per la salvaguardia, la valorizzazione e la creazione di greenways;
- promuovere lo sviluppo rurale attraverso attività di turismo sostenibile basato su una rete di greenways;
- incoraggiare un maggiore contatto tra cittadini e natura, attraverso la realizzazione di percorsi verdi di attraversamento delle città e di connessione con la campagna;
- favorire il senso di appartenenza della popolazione al territorio attraverso la conservazione e il recupero dei valori storico-culturali dei luoghi;
- diffondere la conoscenza in tema di greenways, favorendo le relazioni tra gli studiosi e gli operatori del settore;
- incoraggiare, coordinare e svolgere – anche per conto terzi – studi in tema di greenways e contribuire alla loro realizzazione;
- censire e monitorare lo stato delle infrastrutture territoriali dismesse o sottoutilizzate potenzialmente recuperabili per la creazione di greenways;
- ideare, proporre e sviluppare strumenti per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione dei percorsi verdi e del patrimonio storico, artistico, naturalistico e culturale ad essi legato;
- formulare proposte di leggi e direttive tecniche inerenti le greenways;
- assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istitutivi.

Per l'adempimento dei compiti istitutivi l'Associazione potrà:

- 1) avvalersi degli interventi e dei servizi previsti dall'Unione Europea nei vari settori economico-sociali e produttivi;

- 2) stipulare accordi, contratti e convenzioni con Enti, Società pubbliche e private, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università e Centri di ricerca italiani e stranieri e potrà partecipare ad Enti ed Organizzazioni italiane ed estere aventi fini analoghi;
- 3) istituire Sezioni e uffici di corrispondenza nelle Regioni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, tra le quali:

- organizzare seminari e convegni di studio;
- curare iniziative editoriali, siti internet, prodotti multimediali di carattere scientifico, divulgativo, propagandistico, didattico e pratico;
- promuovere e mantenere un collegamento permanente con Università, Istituti scientifici, Centri di studio e istituzioni affini italiane ed estere;
- interessare il mondo della scuola alla tematica delle greenways per mezzo di convegni e seminari di studio per promuovere l'insegnamento della tematica in riferimento ai diversi aspetti di cui si compone, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Titolo II

(Soci e Amici delle Greenways)

Art. 4

L'A.I.G. è formata da tre categorie di soci:

- a) soci ordinari;
- b) soci collettivi;
- c) soci onorari.

Sono soci ordinari le persone fisiche che con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività professionale e tecnico-scientifica abbiano contribuito alla promozione del concetto di greenway e che, nutrendo particolare interesse nell'attività dell'A.I.G., si impegnano a promuovere l'Associazione stessa in modo da contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Essi vengono ammessi, dietro presentazione di una domanda scritta e di un curriculum vitae, e su presentazione di almeno un socio ordinario, con delibera motivata del Consiglio direttivo.

Sono soci collettivi gli Enti pubblici, gli Enti di Ricerca, le Imprese pubbliche e private interessate all'attività dell'A.I.G.. Essi vengono ammessi su delibera motivata del Consiglio direttivo.

Sono soci onorari coloro che hanno acquisito particolare merito nell'ambito della pianificazione, progettazione o promozione delle greenways. Essi vengono eletti dall'Assemblea dei soci dell'A.I.G. su proposta del Consiglio direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.

Art. 5

Sono amici delle Greenways le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti pubblici che appoggiano gli obiettivi dell'A.I.G. e che vogliono sostenere le sue attività. Essi vengono ammessi a seguito di un'erogazione liberale di valore pari o superiore all'ammontare stabilito annualmente dal Consiglio direttivo. Gli amici delle Greenways non hanno alcun diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 6

L'adesione alla Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione alla Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'Assemblea dei soci per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per le altre deliberazioni previste dal presente statuto.

L'A.I.G. garantisce pari opportunità tra uomo e donna e il rispetto dei diritti inviolabili della persona. Fra i soci esiste parità di diritti e di doveri. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea dei soci e votare direttamente, se in regola con il pagamento della rispettiva quota associativa fissata dal Consiglio direttivo;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, senza oneri aggiuntivi.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- pagare la rispettiva quota associativa fissata dal Consiglio direttivo.

Art. 7

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni presentate al Presidente dell'A.I.G., con lettera raccomandata; esse hanno effetto per l'anno sociale successivo;
- b) esclusione in seguito a mancato versamento della quota sociale;
- c) espulsione in seguito a comportamento contrastante con gli scopi statutari, su decisione motivata del Consiglio direttivo dell'A.I.G.

Art. 8

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Titolo III

(Organi dell'Associazione)

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Titolo IV

(Assemblea dei soci)

Art. 10

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci onorari, dai soci ordinari e dai soci collettivi, tramite i loro delegati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno. In via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio direttivo lo creda opportuno o quando sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci tramite lettera o posta elettronica, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea dei soci sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Per le modifiche all'Atto costitutivo od allo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci, aventi diritto al voto.

E' esclusa la partecipazione al voto per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, o in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 11

L'Assemblea dei soci viene convocata per:

- determinare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- deliberare sulla nomina di soci onorari su proposta del Consiglio direttivo;
- deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.

Titolo V

(Elezione delle cariche sociali)

Art. 12

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ovvero tutti i soci sono eleggibili. Ogni socio ha diritto di esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per il Consiglio direttivo. Vengono eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità, viene nominato il candidato di maggiore anzianità come appartenenza all'A.I.G..

Quanto previsto ha valore fino a che l'Assemblea non decide di approvare un eventuale e idoneo regolamento.

Le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Titolo VI *(Consiglio direttivo)*

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri da eleggere tra i soci aventi diritto al voto. Il numero effettivo dei membri è stabilito dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione avviene mediante lettera o posta elettronica da consegnarsi almeno tre giorni prima. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vice Presidente.

Partecipano, senza diritto di voto, i presidenti dei precedenti quadrienni. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente, esperti su particolari materie.

Art. 14

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui durante il quadriennio vengano a mancare i membri, il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, provvederà alla cooptazione dei Consiglieri mancanti.

Art. 15

Il Consiglio direttivo, nella prima seduta dopo l'elezione, procede, nel suo seno, alla nomina del Presidente dell'A.I.G., di un Vice Presidente, del Segretario generale e del Tesoriere.

Art 16

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) promuovere tutte le iniziative ed adottare tutti i provvedimenti atti al conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci;
- b) amministrare i proventi dell'Associazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei soci;
- d) deliberare sulla ammissione e sulla decadenza dei soci e proporre all'Assemblea dei soci le nomine dei soci onorari;
- e) deliberare sui provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale da corrispondere da parte dei soci;
- g) determinare l'ammontare minimo dell'erogazione liberale da corrispondere per diventare amici delle Greenways;
- h) proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche allo statuto o all'atto costitutivo;
- l) affidare eventuali incarichi di studio o di altra specie tanto a soci, quanto a tecnici e studiosi non associati;
- m) adottare ogni altro provvedimento non espressamente riservato all'Assemblea dei soci;
- n) deliberare, in caso di urgenza, su questioni di competenza dell'Assemblea dei soci da sottoporre successivamente a ratifica di quest'ultima.

Art. 17

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle sedute viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Titolo VII *(Il Presidente)*

Art. 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. E' responsabile della vigilanza sul buon andamento dell'Associazione.

In caso di necessità e urgenza adotta decisioni normalmente di competenza del Consiglio direttivo con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva.

Per particolari compiti, il Presidente può delegare un membro del Consiglio direttivo a rappresentare l'A.I.G.

Art. 19

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art. 20

Il Presidente può proporre al Consiglio direttivo la nomina di un Coordinatore.

Il Coordinatore ha le seguenti funzioni:

- collabora con il Presidente all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- cura l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'Associazione;
- è responsabile del funzionamento dell'ufficio nonché dell'impiego e della disciplina del personale;
- può rappresentare, nei limiti degli incarichi ricevuti, l'Associazione a tutti gli effetti di legge;
- partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Art. 21

Il Segretario generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo che sottoscrive insieme al Presidente. Coadiuvato dal Presidente e dal Consiglio direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, vigila sul funzionamento della segreteria.

Il Segretario generale può disporre spese nei limiti determinati dal Consiglio direttivo, senza specifica autorizzazione. Le eventuali assunzioni e spese che riguardano il personale di segreteria devono essere, su proposta del segretario, autorizzate dal Presidente e ratificate dal Consiglio direttivo.

Il Segretario cura la tenuta dei Libri Verbali delle Assemblee e del Consiglio direttivo, nonché il Libro dei Soci.

Art. 22

Il Tesoriere cura la gestione della Cassa e la contabilità dell'Associazione. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le deliberazioni e le indicazioni del Consiglio direttivo, prepara i bilanci consuntivi e preventivi annuali che, dopo l'approvazione del Consiglio direttivo, vengono sottoposti all'Assemblea dei soci entro 4

mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, che coincide con l'anno solare. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'incarico di Tesoriere può essere affidato al Segretario generale.

Titolo VIII

(Libri della Associazione)

Art. 23

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché il Libro dei soci.

I libri dell'Associazione possono essere consultati da chiunque ne faccia motivata istanza e che abbia interesse specifico; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Titolo IX

(Provvedimenti disciplinari)

Art. 24

Il Consiglio direttivo dell'Associazione ha la facoltà di adottare nei confronti dei soci che mancano ai propri doveri, che assumono atteggiamenti contrari agli scopi dell'Associazione o che turbano l'attività associativa, i seguenti provvedimenti in relazione alla gravità della mancanza o della recidività:

- 1) sospensione;
- 2) espulsione.

Titolo X

(Patrimonio e risorse finanziarie)

Art. 25

L'A.I.G. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate derivanti da contratti e convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali connesse con quelle statutarie;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione;
- erogazioni liberali di cui all'articolo 13 del D.L. 460/97 che disciplina le ONLUS.

I fondi sono depositati presso l'istituto di Credito stabilito dal Consiglio direttivo.

I contributi possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi previsti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della

Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di contributo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo XI

(Scioglimento dell'Associazione)

Art. 26

Lo scioglimento dell'A.I.G. viene deciso dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sono necessari i voti favorevoli di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto a favore di altre ONLUS operanti in identico od analogo settore o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo XII

(Norme di rinvio)

Art. 27

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia di ONLUS.